Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 103

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 6 maggio 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
|---|---|
| In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40. | In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40. |
| All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. | All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia. |

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1954



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1954, n. **141**.

**Riordinamento del Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, ed è composto come segue:

*a*) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede, e, in caso di assenza o di impedimento, da uno dei vice presidenti;

*b*) dal direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

*c*) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti presso il Ministero della marina mercantile;

*d*) da un funzionario del Ministero del tesoro;

*e*) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali due per la marina da traffico (passeggeri e traffico), uno per la marina da pesca ed uno per l'armamento minore;

*f*) da otto rappresentanti dei lavoratori, di cui uno per i dirigenti di mare e di terra, cinque per il personale marittimo (tecnico ed amministrativo) e per quello di terra della marina da traffico e due per il personale marittimo e per quello di terra della marina da pesca;

*g*) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I rappresentanti di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono scelti fra i nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Art. 2.

L'art. 3 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 163, e l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 31 marzo 1954

EINAUDI

SCELBA — VIGORELLI — TAMBRONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 aprile 1954, n. **142**.

**Provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i conti consuntivi dei Comuni e delle Provincie, relativi agli esercizi fino al 1954, i quali, dopo essere stati resi dal tesoriere delle rispettive Amministrazioni, siano andati distrutti, insieme con i relativi documenti, in conseguenza di incendi, di operazioni belliche e di altri eventi fortuiti, si applicano gli articoli 31, 32, 33 e 35 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Le stesse disposizioni sono estese, in quanto applicabili, alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 2.

Le Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali hanno facoltà di disporre, su richiesta scritta dei creditori, che i mandati di pagamento siano estinti,

dai rispettivi tesorieri, a mezzo di versamento del loro importo nei conti correnti postali intestati ai creditori medesimi.

La ricevuta del versamento nel conto corrente costituisce il titolo di discarico per il tesoriere e prova liberatoria a favore dell'Ente.

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 ed 8 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, ratificato, con modificazioni, con la legge 30 luglio 1951, n. 961, hanno efficacia per i conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza fino alle gestioni relative all'esercizio finanziario 1953 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1955.

Non sono applicabili, limitatamente ai conti consuntivi di cui al comma precedente, le norme dell'art. 1 del regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, e degli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 4.

Il termine di cui all'art. 308 del testo unico approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1934, n. 383, all'art. 39 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, ed all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, è prorogato fino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per i conti che non siano stati ancora presentati.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 7 aprile 1954, n. **143**.

**Modificazioni alla tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

La tabella organica del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 113, è sostituita dalla seguente:

| SERVIZI | Capi operai, sorveglianti e simili | CATEGORIE 1ª Capi di arte ed operai specializzati | 2ª Operai qualificati | 3ª Operai comuni | 6ª Operaie di controllo e sorveglianza ed operaie specializzate | 7ª Operaie comuni | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coltivazioni tabacchi | 18 | 60 | 102 | 438 | 20 | 490 | 1 128 |
| Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui | 94 | 1.200 | 1.400 | 1.900 | 1.500 | 16.000 | 22.094 |
| Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato | 26 | 195 | 362 | 538 | 10 | 110 | 1.241 |
| TOTALI . . . | 138 | 1.455 | 1.864 | 2.876 | 1.530 | 16.600 | 24.463 |

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 8 aprile 1954, n. **144**.

**Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I mutui con contributo erariale da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari sono garantiti dallo Stato.

La concessione del contributo comporta la garanzia di cui al comma precedente. I relativi decreti del Ministero dei lavori pubblici sono comunicati al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Gli Istituti autonomi per le case popolari che ottengano la garanzia dello Stato ai sensi del precedente art. 1 sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto.

Nelle convenzioni relative dovrà essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.

Art. 3.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente art. 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli Istituti delle case popolari alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — ROMITA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

---

LEGGE 8 aprile 1954, n. 145.

**Accettazione ed esecuzione della Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione che istituisce il Centro internazionale di calcolo, firmata a Parigi il 6 dicembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

All'onere di dollari U.S.A. 10.000 derivante dalla esecuzione della suddetta Convenzione, nonchè a quello risultante dall'obbligo assunto dal Governo italiano di concedere al Centro internazionale di calcolo un mutuo di dollari 75.000, valutato complessivamente a circa lire italiane 55.000.000, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate reperite con il primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1952-53. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il Governo italiano è autorizzato ad anticipare al Centro internazionale di calcolo meccanico, con sede in Roma, la somma di dollari U.S.A. 75.000 da rimborsarsi nei termini e nei modi da stabilirsi con apposita Convenzione da stipularsi tra il Governo italiano ed il Centro internazionale di calcolo meccanico.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA — MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

---

**Convention instituant le Centre international de calcul**

LES PARTIES CONTRACTANTES,

Vu les Résolutions 22 (III) du 3 octobre 1946, 160 (VII) du 10 août 1948, 318 (XI) du 14 août 1950 et 394 (XIII) du 24 août 1951 du Conseil économique et social des Nations Unies;

Vu la Résolution 2.24 adoptée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture lors de sa sixième session;

Convaincues du fait que le développement de la recherche et de la découverte scientifique constitue une base indispensable de tout progrès économique et social de l'humanité;

Considérant:

Qu'un grand nombre de recherches scientifiques verraient leur rendement considérablement accru si elles étaient poursuivies sur le plan international;

Qu'il se pose à l'heure actuelle dans de nombreuses branches de la Science des problèmes mathématiques qui entraînent des calculs extrêmement complexes;

Que dans plusieurs disciplines scientifiques, les progrès à venir dépendent dans une large mesure de la solution de tels problèmes;

Que les récents progrès réalisés dans le domaine des machines à calculer permettent aujourd'hui d'effectuer des calculs numériques qu'il était pratiquement impossible d'exécuter autrefois;

Que, dans ces conditions, il est éminemment désirable d'établir une institution internationale chargée de promouvoir et de mettre en oeuvre les moyens modernes de calcul et d'effectuer des recherches systématiques et continues sur l'amélioration de ces moyens;

Ont convenu de ce qui suit:

Article I

*Création du Centre*

Il est créé un Centre international de calcul, ci-après désigné sous le nom de Centre. Son siège est établi à Rome.

Article II

*Fonctions*

Le Centre a une triple fonction:

1) de recherche scientifique;

2) d'éducation;

3) de service de consultation et de calcul.

Ces trois fonctions, essentielles et complémentaires, ont une importance égale.

En vue d'exercer au mieux la *première* de ses fonctions le Centre:

crée et fait fonctionner un ou plusieurs laboratoires équipés de divers types de machines à calculer;

effectue des recherches scientifiques sur les questions relatives à l'utilisation et au perfectionnement des moyens de calcul;

établit un programme de problèmes de science pure à étudier sur le plan international dans la mesure où ces problèmes sont liés à des calculs;

s'efforce de promouvoir la collaboration entre les instituts de calcul du monde entier, d'aider à la coordination de leurs travaux et de favoriser leurs activités;

assure la publication et la diffusion des résultats des recherches entreprise par lui et s'efforce en outre d'assurer la publication d'autres travaux similaires.

En vue d'exercer au mieux la *seconde* de ses fonctions, le Centre élabore et exécute un programme pour la formation professionnelle et le perfectionnement des spécialistes dans le domaine du calcul.

En vue d'exercer au mieux la *troisième* de ses fonctions, le Centre:

assure le fonctionnement d'un service consultatif;

institue et maintient un service de calcul.

Dans l'exercice des fonctions ci-dessus le Centre s'efforce de satisfaire par priorité aux besoins de ses Etats membres et plus particulièrement aux besoins de ceux d'entre eux qui ne disposeraient que de moyens limités.

Il se conforme toujours aux buts de paix internationale et de prospérité commune de l'humanité en vue desquels l'Organisation des Nations Unies a été constituée et que sa Charte proclame.

Article III

*Composition*

Sont membres du Centre les Etats qui sont soit membres de l'Organisation des Nations Unies, soit membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, soit membres de l'une des autres Institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies et qui deviennent parties à la présente Convention.

Article IV

*Organes*

Le Centre comprend:

1) une Assemblée générale;

2) un Conseil d'administration;

3) un personnel scientifique et administratif à la tête duquel se trouve placé un directeur.

Article V

*Assemblée générale*

1. L'Assemblée générale est formée d'un représentant, de préférence scientifiquement qualifié, de chacun des Etats membres du Centre et d'un représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Chacun des représentants peut être assisté d'un suppléant.

2. L'Assemblée générale constitue l'organe suprême du Centre. Il lui appartient d'établir les règlements et d'adopter toutes décisions relatifs à son fonctionnement. Elle décide notamment de la création des laboratoires visés à l'Article II, en tenant compte, en ce qui concerne le choix de leur siège, de la nécessité d'une répartition géographique équitable des activités du Centre. Elle détermine à chacune de ses sessions ordinaires les grandes lignes du programme et les bases du budget du Centre pour les deux années à venir. Elle examine le rapport biennal d'activités présenté par le Directeur du Centre, qui devra être accompagné des observations du Conseil d'administration. Elle élit, conformément à l'Article VI, les personnalités appelées à faire partie du Conseil d'administration; elle nomme le Directeur du Centre conformément à l'Article VII.

3. L'Assemblée générale élit son bureau et détermine son règlement intérieur. Ses décisions sont prises à la majorité de ses membres présents et votant, excepté s'il en est spécifié autrement dans la présente Convention.

4. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle se réunit en session extraordinaire sur convocation du président du Conseil d'administration, à la demande de la majorité des Etats membres ou sur décision du Conseil d'administration.

5. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture convoquera la première session de l'Assemblée générale du Centre dans un délai maximum de trois mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Il prendra toutes dispositions nécessaires en vue de l'établissement de l'ordre du jour et de la préparation de cette première session.

Article VI

*Conseil d'administration*

1. Le Conseil d'administration est composé de six personnalités élues par l'Assemblée générale parmi les candidats présentés par les Etats membres conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article et d'un représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

2. Chacun des Etats membres présente à l'Assemblée générale deux candidats dont l'un doit être choisi en raison de sa compétence scientifique et l'autre sur la base de son expérience administrative. En procédant aux élections, l'Assemblée générale tient compte de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable. Il ne pourra jamais y avoir au Conseil plus d'un membre élu ressortissant du même Etat.

3. Chacun des membres élus du Conseil d'administration a pour suppléant la personnalité dont la candidature a été présentée par le même Etat membre que la sienne.

4. Le mandat des membres du Conseil d'administration élu par l'Assemblée générale commence à courir à partir de la clôture de la session ordinaire de l'Assemblée générale qui les a choisis et se termine à la fin de la deuxième session ordinaire subséquente. Ce mandat ne peut être immédiatement renouvelé. L'Assemblée générale, lors de sa première session, désignera par tirage au sort parmi les membres élus au Conseil d'administration trois membres dont le mandat expi-

rera à la fin de la première session ordinaire subséquente. Le mandat des membres du Conseil d'administration élus par la première session de l'Assemblée générale prendra effet à partir du jour de leur élection.

5. Le Conseil d'administration, agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale est responsable devant elle de l'exécution du programme adopté par elle; notamment il exerce les fonctions ci-après énumérées:

*a*) il examine et approuve les rapports et programmes annuels établis par le Directeur du Centre; le rapport biennal des activités qui doit être présenté à l'Assemblée générale lui est également soumis;

*b*) il contrôle la gestion financière du Centre et en fixe le budget annuel;

*c*) il décide des accords relatifs à la collaboration scientifique à conclure par le Centre;

*d*) il transmet à l'Assemblée générale la liste des candidats au poste de Directeur avec son avis motivé sur chacun d'eux;

*e*) il nomme aux postes importants du Centre sur proposition du Directeur;

*f*) il nomme, dans le cas où le Directeur du Centre ne peut continuer à exercer ses fonctions, un Directeur intérimaire qui reste en fonctions jusqu'à la prochaine session de l'Assemblée générale.

6. Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux fois par an. Il se réunit en session extraordinaire à la demande de trois de ses membres ou sur convocation de son président.

### Article VII

*Directeur et personnel*

1. Le Directeur du Centre est nommé par l'Assemblée générale sur présentation des candidatures par le Conseil d'administration. Il est désigné pour une période de quatre ans. Sa nomination est renouvelable.

2. Le Directeur dirige les travaux du Centre en se conformant aux programmes et directives arrêtés par l'Assemblée générale et selon les modalités arrêtées par le Conseil d'administration. Il représente le Centre en justice et dans tous les actes de la vie civile.

3. Le Directeur nomme à tous les postes scientifiques et administratifs du Centre autres que ceux désignés dans l'Article VI, paragraphe 5, sous-paragraphe *e*).

4. Sous réserve de réunir les plus hautes qualités d'intégrité, d'efficacité et de compétence technique, le personnel du Centre devra être recruté sur une base géographique aussi large que possible. La plus ample publicité devra être donnée à la vacance des postes.

5. Dans l'accomplissement de leurs fonctions, le Directeur et le personnel ne doivent solliciter ni recevoir aucune instruction d'aucun gouvernement, ni d'aucune autorité étrangère au Centre.

### Article VIII

*Dispositions financières*

1. Les ressources financières dont dispose le Centre sont constituées par les contributions annuelles de ses Etats membres, par les dons, legs et subventions qu'il pourra recevoir conformément au paragraphe 6 du présent Article, ainsi que par les rémunérations qu'il percevra pour prestations de services.

2. La contribution annuelle des Etats membres au budget du Centre est déterminée en conformité du barème annexé à la présente Convention. Toutefois, l'Assemblée générale pourra, s'il lui apparait que les autres ressources financières du Centre le permettent, réduire dans une même proportion le montant des contributions à verser pour une année déterminée. Elle pourra aussi à la majorité des deux tiers des membres présents et votant, augmenter dans une même proportion le montant des contributions à verser pour une année déterminée.

3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article, le montant à verser par tout Etat membre au titre de sa première contribution financière au budget du Centre, quelle que soit la date à laquelle cet Etat devient partie à la présente Convention, est fixé forfaitairement par la première session de l'Assemblée générale à un pourcentage déterminé de la somme prévue au barème annexé. Ce pourcentage ne pourra être inférieur à 100% ni supérieur à 125%.

4. En contrepartie de sa participation financière, chaque Etat membre a droit à l'utilisation gratuite des services du Centre dans une mesure qui sera fixée par l'Assemblée générale.

5. Si un Etat membre ne remplit pas ses obligations financières envers le Centre, l'Assemblée générale peut, sur recommandation du Conseil d'administration, suspendre le bénéfice des droits et privilèges de cet Etat membre dans une mesure qu'elle déterminera.

6. Le Directeur du Centre peut, avec l'approbation du Conseil d'administration, accepter tous dons, legs ou subventions offerts au Centre, à la condition que l'attribution de ces dons, legs ou subventions ne comporte aucune clause contraire aux buts du Centre.

### Article IX

*Relations avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture*

Le Centre conclura avec l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture un accord en vue de régler les modalités d'une collaboration étroite et effective entre les deux Institutions, notamment en ce qui regarde l'aide à apporter aux recherches, les échanges d'informations et de personnel, le fonctionnement de services communs et l'octroi de facilités réciproques.

### Article X

*Relations avec les pays hôtes*

Le Centre conclura des accords avec les pays sur le territoire desquels sont établis son siège ou ses laboratoires en vue d'assurer une collaboration effective avec des institutions de ces pays.

### Article XI

*Capacité juridique et immunités du Centre*

1. Le Centre jouit, sur le territoire de chacun de ses Etats membres, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts.

2. Des accords définiront les privilèges et immunités du Centre et de ses fonctionnaires dans les pays sur le territoire desquels sont établis le siège du Centre ou ses laboratoires.

### Article XII

*Retrait des Etats membres*

Tout Etat membre peut notifier son retrait du Centre à tout moment après l'expiration d'un délai de trois années courant à partir du jour où il est devenu partie

à la présente Convention. Cette notification prend effet un an après le jour où elle a été signifiée au Directeur du Centre, sous réserve que l'Etat membre intéressé ait à cette daté payé sa contribution pour toutes les années pendant lesquelles il a appartenu au Centre, y compris l'exercice financier qui suivra la date de sa notification. Le Directeur communiquera cette notification à tous les Etats membres du Centre ainsi qu'au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

### Article XIII

*Amendements*

La présente Convention pourra être amendée par l'Assemblée générale sur proposition d'un Etat-membre. Tout projet d'amendement devra avoir été communiqué aux Etats membres trois mois au moins avant d'être soumis à l'examen de l'Assemblée générale. Seuls les représentants des Etats membres du Centre participent au vote relatif à l'adoption d'un amendement; cette adoption ne peut être acquise que si elle réunit un nombre de voix égal aux deux tiers au moins du nombre de tous les Etats membres.

### Article XIV

*Dispositions finales*

1. La présente Convention est ouverte à la signature et à l'acceptation de tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture ou de l'une des autres Institutions specialisées de l'Organisation des Nations Unies.

2. Les Etats pourront devenir parties à la présente Convention par:

*a*) la signature sans réserve d'une acceptation ultérieure;

*b*) la signature sous réserve d'acceptation suivie de l'acceptation:

*c*) l'acceptation pure et simple.

L'acceptation deviendra effective par le dépôt d'un instrument officiel entre les mains du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture.

3. La présente Convention entrera en vigueur lorsque dix Etats en seront devenus parties, conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent Article.

4. Le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture informera les Etats parties à la présente Convention de la date de son entrée en vigueur. Il les informera également des dates auxquelles d'autres Etats deviendront parties à cette Convention.

5. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture la présentera à l'enregistrement au Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, signent la présente Convention.

Fait en la Ville de Paris ce six décembre mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

L'exemplaire original sera déposé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture. Le Directeur général de cette Organisation délivrera une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats mentionnés dans l'Article XIV, paragraphe 1.

*Pour la Belgique*
G. GUILLAUME

*Pour l'Egypte*
H. F. EL DIWANY

*Pour l'Irak*
S. MAHDI

*Pour l'Israël*
A. TALMI

*Pour l'Italie*
DE CLEMENTI

*Pour le Japon*
T. HAGUIWARA

*Pour le Libéria*
J. D. LAWRENCE

*Pour le Mexique*
A. CASTRO LEAL

*Pour les Pays Bas*
F. DENDER

*Pour la Turquie*
A. TEOMAN

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

*Il Ministro per gli affari esteri*
PICCIONI

ANNEXE

BAREME DES CONTRIBUTIONS

I. — *Pays membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (Unesco)*

| | | |
|---|---|---|
| Groupe A: | Pays dont la contribution à l'Unesco est inférieure à 0,50% du budget de l'Unesco, l'équivalent de | US $ 2.000 |
| Groupe B: | Pays dont la contribution à l'Unesco est égale ou supérieure à 0,50% et inférieure à 2% du budget de l'Unesco, l'équivalent de | US $ 5.000 |
| Groupe C: | Pays dont la contribution à l'Unesco est égale ou supérieure à 2% et inférieure à 5% du budget de l'Unesco, l'équivalent de | US $ 10.000 |
| Groupe D: | Pays dont la contribution à l'Unesco est égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15% du budget de l'Unesco, l'équivalent de | US $ 15.000 |
| Groupe E: | Pays dont la contribution à l'Unesco est égale ou supérieure à 15% du budget de l'Unesco, l'équivalent de | US $ 20.000 |

II. — *Pays membres de l'Organisation des Nations Unies, mais qui ne sont pas membres de l'Unesco.* Ces Pays seront placés dans les groupes ci-dessus sur la base du pourcentage de leur contribution au budget de l'Organisation des Nations Unies.

III. — *Pays membres de l'une des Institutions spécialisées de l'Organisation des Nations Unies, mais qui ne sont pas membres de l'Unesco, ni de l'Organisation des Nations Unies.* Ces Pays seront placés dans les groupes ci-dessus sur la base du pourcentage probable de leur contribution au budget de l'Organisation des Nations Unies déterminé par le Comité des contributions de l'Organisation des Nations Unies.

LEGGE 8 aprile 1954, n. 146.

**Concessione di un contributo straordinario di lire 14 milioni all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 14.000.000 all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato per l'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

---

LEGGE 16 aprile 1954, n. 147.

**Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'art. 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidità, prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera *B* della tabella *E* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 100.000 annue.

Art. 2.

L'assegno di superinvalidità stabilito dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, è elevato, per la lettera *B*, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue.

Art. 3.

Il godimento dei nuovi benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° ottobre 1952.

Art. 4.

All'onere di lire 208.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio predetto. A quello di lire 278.000.000 per l'esercizio 1953-54 si provvederà con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 16 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

---

LEGGE 26 aprile 1954, n. 148.

**Disposizioni integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni in Calabria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma di lire 17 miliardi di cui all'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3.500.000.000 nell'esercizio 1953-54 e di lire 13.500.000.000 nell'esercizio 1954-55.

Art. 2.

La somma di lire 7.500.000.000 prevista dall'art. 15 della sopra citata legge 27 dicembre 1953, n. 938, viene stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lire 3.000.000.000 nell'esercizio 1953-54 e per lire 4.500.000.000 nell'esercizio 1954-55.

La somma di lire 2.000.000.000 di cui all'art. 16 di detta legge è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1.000.000.000 in ciascuno degli esercizi 1953-54 e 1954-55.

Art. 3.

Gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, previsti dall'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, per gli esercizi 1953-54, 1954-55 e 1955-56 sono effettuati, rispettivamente, in ragione di lire 1.000.000.000, lire 1.400.000.000 e lire 600.000.000.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, nell'esercizio 1953-54, con propri decreti, variazioni al riparto degli stanziamenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 per l'esercizio stesso, nel senso di aumentare da lire 3.500.000.000 fino a lire 6.000.000.000 quelli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e di diminuire da lire 3.000.000.000 fino a lire 1.500.000.000 e di ridurre entro il limite di lire 1.000.000.000 quelli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste onde fronteggiare eventuali maggiori pagamenti che si rendesse necessario effettuare nella materia di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

In corrispondenza di tali variazioni, il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, a modificare nell'esercizio 1954-55 gli stanziamenti previsti per lo esercizio medesimo dai menzionati articoli 1 e 2 al fine di compensare gli aumenti e diminuzioni di stanziamenti di cui al precedente comma.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 26 aprile 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI
GAVA — ROMITA —
MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1954.

**Costituzione del Collegio dei revisori dei conti presso l'Ente nazionale di assistenza magistrale.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, relativo alla fusione dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale in un unico Ente nazionale di assistenza magistrale;

Visto il decreto Ministeriale 3 gennaio 1950, col quale venne nominato il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale per il triennio 1° gennaio 1950-31 dicembre 1952;

Considerato che il predetto Collegio dei revisori dei conti è rimasto in carica per i compiti di propria competenza fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione dell'Ente nazionale di assistenza magistrale;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione del nuovo Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale di assistenza magistrale a seguito della costituzione della nuova Amministrazione dell'Ente medesimo;

Viste le designazioni del Ministero del tesoro e della Corte dei conti;

Ritenuta l'opportunità di nominare quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in seno a detto Collegio il comm. rag. Casu Antonio, ispettore superiore di ragioneria presso il Ministero medesimo;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un triennio, il Collegio dei revisori dei conti presso l'Ente nazionale di assistenza magistrale è così costituito:

1) Casu comm. rag. Antonio, ispettore superiore di ragioneria, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

2) Di Bella dott. Carmelo, capo sezione della Ragioneria generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3) Di Casaburi comm. Ennio, consigliere della Corte dei conti, in rappresentanza della Corte dei conti medesima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1954

*Il Ministro*: MARTINO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1954*
*Registro n. 12 Pubblica istruzione, foglio n. 374*

**(2040)**

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1954.

**Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1954-1955.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 456, che reca alcune modificazioni alla legge 29 aprile 1949, n. 264;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario 1954-55, di cui alla tabella *A* allegata al presente decreto.

Roma, addì 31 marzo 1954

*Il Ministro*: VIGORELLI

TABELLA *A*

## STATO DI PREVISIONE

**delle Entrate e delle Spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.**

| Numero | CAPITOLI — Denominazione | Somma (Lire) |
|---|---|---|
| | *Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente* | 500.000.000 |
| | PARTE I. — ENTRATE | |
| | TITOLO I. — *Entrate ordinarie* | |
| 1 | Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264) | 10.000.000.000 |
| 2 | Interessi attivi sui titoli di debito pubblico di proprietà del « Fondo » e depositati presso la Cassa depositi e prestiti | *per memoria* |
| 3 | Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949 | 50.000.000 |
| 4 | Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti e presso Istituti di credito di diritto pubblico | 20.000.000 |
| | Totale entrate ordinarie | 10.070.000.000 |
| | TITOLO II. — *Entrate straordinarie* | |
| 5 | Eventuali assegnazioni straordinarie dello Stato | *per memoria* |
| 6 | Contributi straordinari sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione | *per memoria* |
| 7 | Contribuzioni ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni varie | *per memoria* |
| 8 | Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi normali, ai corsi aziendali e alle botteghe artigiane | *per memoria* |
| 9 | Ricuperi sui finanziamenti ai Cantieri di lavoro e di rimboschimento | *per memoria* |
| 10 | Entrate eventuali diverse | *per memoria* |
| 11 | Economie nella gestione dei residui passivi e maggiori accertamenti sui residui attivi dei precedenti esercizi finanziari ad integrazione dell'avanzo di gestione degli esercizi medesimi | *per memoria* |
| | Totale entrate straordinarie | — |
| | Totale generale entrate | 10.570.000.000 |

| Numero | CAPITOLI — Denominazione | Somma (Lire) |
|---|---|---|
| | PARTE II — SPESE | |
| | TITOLO I. — *Spese ordinarie* | |
| 1 | Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati | 1.000.000.000 |
| 2 | Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento | 7.000.000.000 |
| 3 | Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3 lettera *d*) | 1.500.000.000 |
| 4 | Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione | 500.000.000 |
| 5 | Spese relative al rimborso in favore delle botteghe artigiane e delle piccole aziende di quota parte dei contributi da esse versati al Fondo per l'adeguamento delle pensioni | 5.000.000 |
| 6 | Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati, e della relativa Segreteria | 5.000.000 |
| 7 | Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » o comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali esso è stato istituito | 200.000.000 |
| | Totale spese ordinarie | 10.210.000.000 |
| 8 | Fondo di riserva per nuove o maggiori spese impreviste | 360.000.000 |
| 9 | Avanzo finanziario della Gestione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 | *per memoria* |
| | Totale generale delle spese | 10.570.000.000 |

### RIASSUNTO PER TITOLI

ENTRATE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Presunto avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti | L. | 500.000.000 | |
| Entrate ordinarie | » | 10.070.000.000 | |
| Entrate straordinarie | » | — | |
| | | | 10.570.000.000 |

SPESE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Spese ordinarie | L. | 10.210.000.000 | |
| Spese straordinarie | » | — | |
| Fondo di riserva | » | 360.000.000 | |
| Avanzo di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi futuri | » | | |
| | | | 10.570.000.000 |

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(2061)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1954.
**Revoca dell'autorizzazione alla istituzione e all'esercizio di una succursale in Venezia-Marghera concessa alla Società Veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la nota n. 271386 in data 12 novembre 1947, con la quale la Società Veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni con sede in Venezia, venne autorizzata a istituire in Venezia-Marghera, presso il Cantiere navale Breda, una succursale per il deposito di materiali ferrosi pesanti nazionali e nazionalizzati;

Considerato che in considerazione dello stato di inattività della predetta succursale, la citata Società Veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni ha dichiarato di rinunciare alla autorizzazione concessale con la nota ministeriale sopra richiamata;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' revocata l'autorizzazione concessa alla Società Veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni, relativa all'istituzione e all'esercizio di una succursale in Venezia-Marghera, presso il Cantiere navale Breda, pel deposito di materiali ferrosi pesanti, nazionali e nazionalizzati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(2007)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1954.
**Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 24 febbraio 1945, col quale, fra l'altro, venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto, nella persona dell'avv. Giuseppe Acquaviva;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Acquaviva, dalla carica predetta;

Considerata l'opportunità di provvedere al completo rinnovamento degli organi amministrativi della Camera in parola;

Decreta:

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto è sciolta.

L'avv. Giulio Parlapiano è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Acquaviva, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1954

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
VILLABRUNA

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2058)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1954.
**Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 28 maggio 1953, con il quale, in seguito alle dimissioni presentate dai cinque componenti della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Benevento è stato provveduto allo scioglimento della Giunta medesima ed alla nomina del prefetto di quella Provincia a commissario straordinario della Camera;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi amministrativi della Camera predetta;

Decreta:

L'ing. Alberto Perrelli è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 815, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1954

*Il Ministro per l'industria e il commercio*
VILLABRUNA

*Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
MEDICI

(2059)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Vacanza della cattedra di diritto commerciale nell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di diritto commerciale, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2103)

### Vacanza della cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria nell'Università statale di Milano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina veterinaria dell'Università statale di Milano è vacante la cattedra di patologia speciale e clinica medica veterinaria, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2104)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Campo Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1954, registro n. 7 Interno, foglio n. 90, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Campo Maggiore (Potenza), di un mutuo di L. 370.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2079)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torricella Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1954, registro n. 7 Interno, foglio n. 94, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Torricella Peligna (Chieti), di un mutuo di L. 2.033.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2080)

### Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 26 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1954, registro n. 7 Interno, foglio n. 93, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Vito Chietino (Chieti), di un mutuo di L. 1.993.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(2081)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Scioglimento del Consiglio di amministrazione del Consorzio di produzione e lavoro « Torino », con sede in Torino, e nomina dell'amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 7 aprile 1954, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione del Consorzio di produzione e lavoro « Torino », con sede in Torino, ed il rag. Eugenio Malvicini è stato nominato amministratore provvisorio.

(2064)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 102

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 5 maggio 1954**

| | Dollaro U. S. A. | Dollaro Canadese |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,81 | 632,75 |
| » Firenze | 624,80 | 629,50 |
| » Genova | 624,80 | 632,50 |
| » Milano | 624,80 | 632,75 |
| » Napoli | 624,83 | 632,50 |
| » Palermo | 624,78 | 632,75 |
| » Roma | 624,77 | 632,875 |
| » Torino | 624,75 | 632,75 |
| » Trieste | 624,81 | — |
| » Venezia | 624,82 | 632,75 |

**Media dei titoli del 5 maggio 1954**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 64,275 |
| Id. 3,50 % 1902 | 63,30 |
| Id. 3 % lordo | 81,10 |
| Id. 5 % 1935 | 96,75 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 81,45 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 71,40 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 92,50 |
| Id. 5 % 1936 | 93,15 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959) | 97,50 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1960) | 97,45 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1961) | 97,40 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1962) | 97,425 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1963) | 96,80 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
MILLO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 5 maggio 1954**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,78
1 dollaro canadese » 632,81

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . Lit. 1749,40

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Concorso a posti gratuiti di studio nei convitti nazionali

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 164 e seguenti del regio decreto 1º settembre 1925, n. 2009, che approva il regolamento per i convitti nazionali;

Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559, che istituisce trenta posti gratuiti nel Convitto « S. Pellico » di Ala;

Veduto il regio decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, che istituisce sessanta posti gratuiti nel Convitto « D. Alighieri » di Gorizia;

Veduto lo stanziamento sul cap. 104 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1953-54 con cui vengono istituiti nuovi posti gratuiti in favore di alunni profughi giuliani e dalmati;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per il conferimento dei posti gratuiti di studio di cui al presente bando:

*a*) quarantacinque posti ordinari nei convitti nazionali a carico del Ministero della pubblica istruzione;

*b*) due posti presso il Convitto « S. Pellico » di Ala per alunni maschi della Venezia Tridentina che abbiano titolo per frequentare la scuola media ed il ginnasio;

*c*) sette posti presso il Convitto « D. Alighieri » di Gorizia per alunni maschi della Venezia Giulia che abbiano titolo per frequentare le locali scuole medie statali;

*d*) quindici posti presso i Convitti « F. Filzi » di Gorizia, « Nazario Sauro » di Trieste, riservati ad alunni profughi giuliani e dalmati che abbiano conseguita la licenza di scuola elementare superiore.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunni maschi meritevoli per profitto e buona condotta appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano cittadini italiani o di nazionalità italiana ancorchè non naturalizzati e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 30 settembre 1954.

Dal requisito dell'età sono dispensati i concorrenti che siano già convittori nei convitti nazionali, nel Convitto « S. Pellico » di Ala, « D. Alighieri » di Gorizia o comunque beneficiari di posto gratuito a carico di questo Ministero anche in altri convitti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, agli orfani dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, ai figli dei mutilati di guerra, ai figli dei decorati al valore. Sarà inoltre tenuta presente ogni altra disposizione in vigore per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Gli orfani di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Gli alunni profughi giuliani e dalmati dovranno attestare tale qualifica con certificato rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati o dall'Associazione nazionale per la Venezia Giulia e Dalmazia.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione quinta), non oltre il 10 luglio 1954.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice, a norma del regio decreto 30 giugno 1923, n. 3268:

*a*) certificato di nascita (legalizzato);

*b*) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

*c*) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1953-54 con lo specchietto dei voti riportati.

Coloro che, nel corrente anno scolastico, abbiano frequentato la quinta classe elementare, dovranno invece presentare l'attestato di ammissione alla prima media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale;

*d*) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

*e*) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia; detto certificato per i partecipanti al concorso a quindici posti riservati per i profughi giuliani e dalmati può essere sostituito da un certificato di povertà rilasciato dal sindaco del Comune o dal direttore del Campo profughi ove la famiglia attualmente risiede;

*f*) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato, e per gli italiani non regnicoli attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia del concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

*g*) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunno si obbliga a pagare tutte le spese accessorie;

*h*) documenti idonei attestanti il possesso dei requisiti speciali richiesti;

*i*) quegli altri documenti che l'interessato ritenga di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) dovranno avere data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando.

I concorrenti che partecipano a più di un concorso dovranno presentare separate istanze per ciascuno di essi, unendo ad una sola domanda di ammissione i documenti prescritti, per le altre dovranno fare riferimento ai medesimi, allegandone l'elenco in doppia copia.

Art. 6.

I concorrenti che siano già alunni dei convitti nazionali, del Convitto « S. Pellico » di Ala, « D. Alighieri » di Gorizia, o comunque che usufruiscano di posto gratuito a carico del Ministero della pubblica istruzione, sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *f*), dell'art. 5, ma debbono attestare la loro qualità di convittori o semiconvittori mediante certificato del rettore del convitto.

Art. 7.

Il vincitore di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio o la sede destinatagli, o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissatogli per la risposta o per la effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Gli alunni che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno sino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 3 maggio 1954

*Il Ministro*: MARTINO

**(2093)**

**Concorso a posti gratuiti di studio negli istituti pubblici di educazione femminile**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti di educazione femminile;
Veduto l'art. 43 del regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, che approva le norme modificative, integrative ed interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per il conferimento dei seguenti posti gratuiti di studio negli istituti di educazione femminile sottoindicati:

*a*) Conservatorio «S. Elisabetta» di Barga, tre posti da conferirsi in primo luogo a giovanette del comune di Barga e quindi dei comuni di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e di tutti i comuni della Garfagnana;

*b*) Conservatorio della «Divina Provvidenza» di Roma, due posti riservati alle orfane di impiegati dello Stato e che abbiano il requisito della romanità;

*c*) Conservatorio «San Giovanni Battista» di Pistoia, un posto;

*d*) Conservatorio «Sant'Agostino» di Piacenza, due posti.

Art. 2.

I posti suddetti saranno conferiti ad alunne meritevoli per profitto e buona condotta, appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche che siano cittadine italiane o di nazionalità ancorchè non naturalizzate e che abbiano non meno di sei anni e non più di dodici al 31 dicembre 1954.

Dal requisito dell'età sono dispensate le concorrenti le quali siano già convittrici in istituti di educazione femminile o beneficiarie di posto gratuito *ad annum* a carico di questo Ministero anche in altri istituti.

Art. 3.

Nell'assegnazione dei posti sarà data la preferenza, a parità di merito, alle orfane dei militari e civili morti in guerra o a causa della guerra, alle figlie dei mutilati di guerra, dei decorati al valore, e sarà inoltre tenuta presente ogni altra disposizione in vigore per l'applicazione, nei casi di parità di merito, dei criteri di preferenza.

Le benemerenze belliche potranno essere dimostrate per mezzo dello stato di servizio militare. I pensionati di guerra dovranno produrre un attestato dal quale risulti la categoria alla quale sono iscritti.

Le orfane di guerra dovranno esibire il certificato attestante tale qualifica, rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

Art. 4.

I concorsi sono per titoli e saranno giudicati da apposite Commissioni ministeriali.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta semplice e corredate di tutti i documenti elencati nel presente articolo, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione classica, Divisione quinta), non oltre il 10 luglio 1954.

La data di presentazione della domanda sarà accertata dal bollo di arrivo al Ministero.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa l'esclusione dal concorso.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, redatti su carta semplice, a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3260:

*a*) certificato di nascita (legalizzato);

*b*) certificato di sana costituzione fisica (legalizzato);

*c*) pagella scolastica o certificato degli studi compiuti nell'anno scolastico 1953-54 con lo specchietto dei voti riportati.

Coloro che, nel corrente anno scolastico, abbiano frequentato la quinta classe elementare, dovranno invece presentare l'attestato di ammissione alla prima media, con lo specchietto dei voti riportati nelle singole materie.

I titoli di studio devono avere pieno valore legale;

*d*) stato di famiglia con indicazione della professione delle persone componenti la famiglia stessa (legalizzato);

*e*) certificato del procuratore delle imposte che attesti l'ammontare delle imposte pagate dall'aspirante e dagli altri componenti la famiglia;

*f*) certificato di cittadinanza italiana (legalizzato) e per le giovanette di nazionalità italiana ancorchè non naturalizzate, attestato del console competente circa l'origine italiana della famiglia della concorrente e dei sentimenti di italianità della famiglia stessa;

*g*) dichiarazione con la quale la famiglia dell'alunna si obbliga a pagare tutte le spese accessorie;

*h*) quegli altri documenti che l'istante ritenga opportuno di produrre nel proprio interesse.

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) e *f*), dovranno avere data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

Le concorrenti che siano alunne di istituti pubblici di educazione femminile sono dispensate dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *f*), dell'art. 5 ma debbono dimostrare la loro qualità di convittrici o semiconvittrici con un certificato della rettrice del convitto.

Art. 7.

La vincitrice di un posto gratuito decade da ogni diritto se non accetta il beneficio e la sede destinatale o se lascia trascorrere inutilmente il termine fissato per l'accettazione e per l'effettiva presa di possesso del posto.

Art. 8.

Le alunne che otterranno il conferimento del posto gratuito ne godranno fino al termine degli studi medi, salvo i casi di decadenza, revoca o sospensione.

Roma, addì 3 maggio 1954

*Il Ministro:* MARTINO

(2094)

# MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Posti d'impiego d'ordine presso il Ministero del tesoro, spettanti ai sottufficiali delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica).** (Circolare 1° aprile 1954).

Sono disponibili nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale del tesoro n. 3 (tre) posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°), spettanti ai sottufficiali in carriera continuativa, già riconosciuti idonei per il passaggio all'impiego civile di Stato ai sensi delle vigenti norme sullo stato giuridico dei sottufficiali, e precisamente all'art. 14 del regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, per i sottufficiali dell'Esercito, all'art. 96 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 per i sottufficiali della Marina, agli articoli 68 e seguenti del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, per i sottufficiali dell'Aeronautica.

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 15 giugno 1954, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale dovranno obbligarsi a raggiungere e a rimanere, in caso di nomina, nella residenza di Roma.

Le domande dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali del grado 12°, la eventuale differenza da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) di cui sono provvisti e lo stipendio assegnato nel grado civile, esclusa ogni indennità di carattere militare, oltre l'indennità di carovita.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro:* BOSCO

(2045)

# PREFETTURA DI TRAPANI

**Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trapani**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto n. 2127 del 30 gennaio 1951, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ed esami per cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Trapani al 30 novembre 1950;

Visto il proprio decreto n. 52247 del 20 ottobre 1953, con il quale sono stati ammessi a partecipare al concorso stesso cinquantuno su cinquantasei aspiranti;

Esaminati i verbali compilati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 340.8028/20481 del 28 maggio 1953;

Considerato che occorre procedere all'approvazione della graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la prescritta idoneità;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari alle dipendenze dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso in premessa indicato, che hanno conseguito la prescritta idoneità;

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bologna Salvatore | punti | 52,687 | su 100 |
| 2. | Milazzo Giuseppe | » | 50,522 | » |
| 3. | Battaglia Vito | » | 50,135 | » |
| 4. | Pagano Giuseppe | » | 45,858 | » |
| 5. | Di Pasquale Salvatore | » | 45,833 | » |
| 6. | Raiti Francesco | » | 44,983 | » |
| 7. | Maniscalco Calogero | » | 44,764 | » |
| 8. | Ingrasciotta Leonardo | » | 44,643 | » |
| 9. | Bivona Giovanni | » | 44,143 | » |
| 10. | Fichera Nunziato | » | 43,333 | » |
| 11. | Villani Giuseppe | » | 42,283 | » |
| 12 | Renda Stanislao | » | 42,138 | » |
| 13 | Marrone Salvatore | » | 41,878 | » |
| 14. | Scavone Salvatore | » | 41,480 | » |
| 15. | Vasi Salvatore | » | 41,450 | » |
| 16 | Messana Antonino | » | 40,126 | » |
| 17. | Gabriele Eduardo | » | 40,000 | » |
| 18. | Termini Luigi | » | 39,100 | » |
| 19. | Fontana Giuseppe | » | 38,404 | » |
| 20. | Bosco Filadelfio | » | 37,120 | » |
| 21. | Muscio Antonio | » | 37,000 | » |
| 22. | Giangrasso Carmelo | » | 35,525 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Trapani, addì 22 aprile 1954

*Il prefetto*: CRISCUOLI

(2097)

# PREFETTURA DI COSENZA

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cosenza.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti i propri decreti n. 38808 e n. 38809, in data 23 ottobre 1953;

Vedute le rinuncie presentate dalle vincitrici;

Decreta:

Le seguenti partecipanti al concorso a posti di ostetrica condotta in provincia di Cosenza, indetto con decreto n. 25839 del 18 luglio 1953, sono dichiarate vincitrici della sede indicata a fianco di ciascuna:

Capalbo Assunta: San Lorenzo Bellizzi.

Cosenza, addì 8 aprile 1954

*Il prefetto*: LO MONACO

(2051)

# PREFETTURA DI TRIESTE

**Graduatoria del concorso al posto di II coadiutore della ripartizione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste.**

IL PRESIDENTE DELLA ZONA

Vista la deliberazione n. 1088 del 19 maggio 1953, con la quale la Deputazione porvinciale di Trieste apriva il concorso interno per titoli ed esami per il posto di II coadiutore della ripartizione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Trieste;

Visto il decreto n. 340.3/12099 del 10 febbraio 1954, con il quale l'Alto Commisariato per l'igiene e la sanità pubblica nominava la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti gli atti della Commissione suddetta e riconosciuta la regolarità del procedimento e degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 75 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa:

Zennaro in Hauser dott. Anna Maria, punti 152 su 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » del Governo militare alleato e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e della provincia di Trieste.

Trieste, addì 9 aprile 1954

*Il Presidente della Zona*: MICELI

(2053)

# PREFETTURA DI TERNI

**Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Terni**

Con decreto n. 9171-San. vet. del 21 aprile 1954 il Prefetto ha approvata la seguente graduatoria:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leonori Igino | punti | 61,498 | su 100 |
| 2. | Giannoni Domenico | » | 59,489 | » |
| 3. | Aisa Elio | » | 58,146 | » |
| 4. | Ramacciotti Tiziano | » | 56,343 | » |
| 5. | Bottardi Giorgio | » | 55,337 | » |
| 6. | Conte Nicola | » | 54,321 | » |
| 7. | Caporali Giorgio | » | 54,220 | » |
| 8. | Basili Nazzareno | » | 53,800 | » |
| 9. | Trombettoni Virgilio | » | 53,363 | » |
| 10. | Trombettoni Fausto | » | 53,200 | » |
| 11. | Gallina Benedetto | » | 52,433 | » |
| 12. | Bibi Bernardino | » | 51,891 | » |
| 13. | Magarini Costanzo | » | 51,483 | » |
| 14. | Calvi Athos | » | 50,856 | » |
| 15. | Venturelli Mario | » | 50,524 | » |
| 16. | Pieramati Mario | » | 50,133 | » |
| 17. | Ricciarelli Mario, invalido di guerra | » | 50,083 | » |
| 18. | Paci Innocenti Ildebrando | » | 49,230 | » |
| 19. | Franciosini Giorgio | » | 48,992 | » |
| 20. | Panfili Donato | » | 48,857 | » |
| 21. | Rossi Remo | » | 48,381 | » |
| 22. | Cristalli Ilario | » | 48,156 | » |
| 23. | Leoni Lelio | » | 48,133 | » |
| 24. | Pacione Vincenzo | » | 48,050 | » |
| 25. | Pierpaoli Vincenzo | » | 47,686 | » |
| 26. | Zuccarini Giuseppe | » | 47,269 | » |
| 27. | Mulloni Girolamo | » | 46,741 | » |
| 28. | Mantillacci Virgilio | » | 46,729 | » |
| 29. | Gadani Giovanni | » | 46,002 | » |
| 30. | Valigi Augusto | » | 46,000 | » |
| 31. | Figorilli Leonello | » | 45,750 | » |
| 32. | Troma Umberto | » | 45,668 | » |
| 33. | Barbero Ennio | » | 44,923 | » |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34. Pisani Onelio | punti | 44,717 | su 100 |
| 35. Neri Giovanni | » | 44,608 | » |
| 36. Barili Donato | » | 42,943 | » |
| 37. Sbarra Giovanni | » | 42,595 | » |
| 38. Galli Ermenegildo | » | 41,798 | » |
| 39. Tani Antonio | » | 41,492 | » |
| 40. Cari Orfeo | » | 40,578 | » |
| 41. Luatti Pietro | » | 40,166 | » |
| 42. Tarozzi Sergio | » | 40,000 | » |
| 43. Albanese Nicodemo | » | 39,489 | » |
| 44. Leone Raoul, invalido di guerra | » | 38,935 | » |
| 45. Morelli Sergio | » | 37,500 | » |
| 46. Trequattrini Emos | » | 37,000 | » |
| 47. Paolotti Carlo | » | 36,947 | » |
| 48. Comini Antonio | » | 36,442 | » |
| 49. Marasca Nazzareno | » | 36,000 | » |

Terni, addì 21 aprile 1954

*Il prefetto*: CIGLIESE

*Assegnazione delle sedi vacanti*

In dipendenza della graduatoria del concorso di cui al decreto n. 9171 in data 21 aprile 1954, le sedi vacanti nella provincia di Terni al 30 novembre 1950, tenuto conto delle preferenze indicate dai candidati, e in applicazione della legge 1° agosto 1921; n. 1312, riformata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, sugli invalidi di guerra, sono state assegnate come segue:

1) Giannoni Domenico: Castelviscardo;

2) Aisa Lelio: condotta consorziale di Giove-Penna in Teverina-Attigliano;

3) Ricciarelli Mario, invalido di guerra: Terni (condotta settentrionale).

Terni, addì 24 aprile 1954

*Il prefetto*: CIGLIESE

(2096)

## PREFETTURA DI PARMA

### Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 10590 del 12 aprile 1954, con cui venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Vista la nota di rinunzia alla condotta di Corniglio, del dott. Bocchi Angiolino;

Considerato che per la condotta non accettata devesi procedere alla nomina di un altro sanitario concorrente;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La condotta veterinaria di Corniglio viene assegnata al dott. Bernier Arturo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Parma, addì 20 aprile 1954

*Il prefetto*: SPASIANO

(2112)

## PREFETTURA DI FIRENZE

### Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 6005 del 5 marzo 1954, con il quale il dott. Mauro Braschi veniva nominato titolare della condotta medica di Ponte a Cappiano del comune di Fucecchio;

Considerato che il precitato sanitario, come da dichiarazione del 3 aprile 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha accettato di essere nominato titolare della condotta di Stabbia in comune di Cerreto Guidi ed è, pertanto, da ritenersi rinunciatario alla condotta di Ponte a Cappiano;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Riccardo Rondinelli, 43° classificato, ha chiesto la condotta di Ponte a Cappiano del comune di Fucecchio;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 6005 del 5 marzo 1954 il dott. Riccardo Rondinelli domiciliato a Roma, via Garibaldi n. 11, è dichiarato vincitore della condotta di Ponte a Cappiano del comune di Fucecchio.

Il sindaco di Fucecchio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 20 aprile 1954

*Il prefetto*: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 16326 del 24 marzo 1954, con il quale il dott. Riccardo Rondinelli veniva nominato titolare della condotta medica di Cancelli del comune di Reggello;

Considerato che il prescritto sanitario come da lettera del 5 aprile 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola, che anche altri sanitari dopo di lui interpellati, hanno rinunciato a coprire la condotta di cui trattasi;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Renzo Ripoli, 51° classificato, ha chiesto la condotta di Cancelli del comune di Reggello e che lo stesso, interpellato, ha dichiarato di accettare di coprire la condotta in parola;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 16326 del 24 marzo 1954 il dott. Renzo Ripoli domiciliato a Putignano Pisano 161 (Pisa) è dichiarato vincitore della condotta di Cancelli del comune di Reggello.

Il sindaco di Reggello è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 26 aprile 1954

*Il prefetto*: BRUNO

(2098)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.